



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRIBUTO UNIFICATO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

20703/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.29377/03

Dott. Corrado CARNEVALE

- Presidente

Cron. 20703

Dott. Giuseppe SALME'

- Consigliere

Rep. 6557

Dott. Salvatore SALVAGO

- Consigliere

Ud. 26/9/2007

Dott. Stefano PETITTI

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SI.CO.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Nunzio Russello, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Angelo Moscato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaetano Jacono in Roma, Via Collina, n. 36;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA, in persona del direttore Avv. Francesco Gallo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Giuseppe Aiello, e presso il di

Oggetto
appalto pubblico

1285
2007



lui studio elettivamente domiciliato in Roma, Via San Godenzo, n. 59;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 208 depositata in data 11 giugno 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2007 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Tribunale di Gela - adito dalla S.r.l. SI.CO.P., che aveva ricevuto in appalto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle vasche di Piano del Lupo per l'importo di lire 728.991.085 - con sentenza depositata il 2 ottobre 2000 condannò il Consorzio al pagamento della somma: di lire 345.091.000 a titolo di indennizzo per la sospensione dei lavori nel periodo dall'8 giugno 1993 al 25 giugno 1995; di lire 27.949.000 a titolo di premio per l'anticipata consegna dei lavori; di lire 10.173.000 a titolo di residua rata di prezzo e saldo dei lavori, con gli interessi legali.



2. - Pronunciando sul gravame principale del Consorzio (il quale sosteneva che nessuna somma spettasse all'appaltatore a titolo di indennizzo a seguito della sospensione dei lavori e a titolo di premio incentivante, precisando d'altra parte che la residua rata di prezzo per l'esecuzione dei lavori dovesse essere compensata con le spese, a carico dell'appaltatore, per i collaudi tecnici) e sul gravame incidentale della Società (la quale censurava la sentenza di primo grado per non avere accolto la domanda di condanna al pagamento delle maggiori spese sostenute per i calcoli statici), la Corte di Caltanissetta, con sentenza n. 208 depositata l'11 giugno 2003, accoglieva l'appello principale e rigettava l'incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la SI.CO.P. s.r.l. a pagare al Consorzio la somma di euro 3.657,44, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a carico della Società le spese del doppio grado.

2.1. - Per quanto qui ancora rileva, la Corte d'appello - premesso che, in tema di appalto di opere pubbliche ed in ipotesi di sospensione dei lavori determinata da una delle cause previste dall'art. 30 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, l'appaltatore ha diritto



alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine fissato dal citato art. 30 soltanto nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta allo scioglimento del contratto richiesto dall'appaltatore - ha escluso che potesse trovare accoglimento la domanda di condanna del Consorzio al pagamento dell'indennizzo per la sospensione dei lavori nel periodo dall'8 giugno 1993 al 25 giugno 1995: sia perché la Società appaltatrice non avanzò alcuna richiesta di risoluzione del contratto ed anzi sottoscrisse senza riserve, in data 3 aprile 1995, un atto di sottomissione nel quale dichiarava di accettare i nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, rinunciando espressamente ad "ogni genere di compensi extra dei prezzi di contratto e di quelli concordati"; sia perché la medesima Società non aveva allegato né tanto meno dedotto alcuna circostanza idonea a dimostrare la sussistenza dei danni subiti nel periodo considerato, non potendo a tale lacuna probatoria supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, peraltro genericamente formulata.

Quanto al diritto alla corresponsione del premio di incentivazione per l'anticipata consegna dei lavori, ha precisato la Corte territoriale che esso sorge esclusivamente quando l'ultimazione dei lavori è anticipata ri-



spetto al termine inizialmente previsto in contratto (art. 35, terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21), mentre non sarebbe possibile alcuna valutazione sull'utilità dell'anticipazione, essendone mutati i presupposti, allorché a seguito di perizia di variante e suppletiva vengano assegnati nuovi termini per l'ultimazione dei lavori.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notificata il 30 settembre 2003, la SI.CO.P. S.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 novembre 2003, sulla base di un unico, complesso motivo, articolato in due censure.

Ha resistito, con controricorso, il Consorzio ASI di Gela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo - articolato sotto due diversi profili - la Società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, degli artt. 1218 e 1665 cod. civ., dell'art. 14 del citato Capitolato generale e dell'art. 35 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, in relazione all'art. 360, numero 3), cod. proc. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi



della controversia, ex art. 360, numero 5), cod. proc. civ.

1.1. - Da un lato, quanto all'indennizzo per la sospensione dei lavori, la ricorrente - premesso che il periodo di sospensione si è protratto per due anni e diciotto giorni e che, in relazione ad esso, la Società ha svolto puntualmente le proprie riserve - precisa che i motivi della sospensione sono stati determinati unicamente da una carenza dell'originaria progettazione, e quindi da un fatto proprio dell'amministrazione. La disposta lunga sospensione dei lavori, prima per l'acquisizione del nulla osta da parte del Genio civile e poi per attendere alla redazione della variante tecnica e suppletiva e dei relativi nuovi calcoli, sarebbe illegittima in radice e dipendente da negligenze proprie della committente.

Ad avviso della ricorrente, l'applicabilità della disposizione speciale in tema di sospensione dei lavori, di cui all'art. 30 del Capitolato generale, presuppone che la sospensione non sia ascrivibile a colpa dell'amministrazione nell'adempimento dell'obbligazione di cooperare per la realizzazione dei lavori nei tempi concordati, laddove la sussistenza di tale colpa renderebbe applicabili le norme di diritto comune sull'inadempimento e sulle conseguenze risarcitorie. Le



ragioni di pubblico interesse o necessità, cui ha riguardo il citato art. 30, devono consistere in circostanze obiettive non imputabili in alcun modo alla pubblica amministrazione, dal momento che l'esercizio del detto potere non può riferirsi all'interesse ed alla necessità propri dell'appaltante e non può essere utilizzato per precedenti negligenze dei suoi organi.

La Corte territoriale non si sarebbe minimamente curata di esaminare la sussistenza o l'assenza delle ragioni di pubblico interesse o necessità legittimanti la sospensione, limitandosi invece a rilevare la mancanza di richiesta di scioglimento del contratto. Secondo la Società ricorrente, l'opzione concessa all'appaltatore dal suddetto art. 30 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima o di protrazione illegittima della sospensione.

La SI.CO.P. ritiene inoltre inconferente, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo per la sospensione dei lavori, il fatto che l'appaltatore avesse sottoscritto

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the lower right corner of the page.



un atto di sottomissione nel quale dichiarava di accettare i nuovi lavori previsti nella variante, rinunciando ad "ogni genere di compensi extra dei prezzi di contratto e di quelli concordati": sia perché l'atto di sottomissione riguardava unicamente i prezzi, non gli indennizzi o i risarcimenti del danno inerenti alla protratta ed illegittima sospensione dei lavori; sia perché l'indennizzo per i danni da protratta sospensione dei lavori spetta all'impresa malgrado la sottoscrizione incondizionata di un atto di sottomissione per variante.

1.2. - Dall'altro lato, con riguardo al premio incentivante per anticipata consegna dei lavori, la Società ricorrente - dopo avere richiamato il disposto degli artt. 14 e 30 del Capitolato generale, di cui al citato d.P.R. n. 1063 del 1962 - osserva che "il termine utile, naturale e consecutivo previsto nel contratto di appalto per l'ultimazione delle opere viene automaticamente a protrarsi ogni qualvolta intervenga una sospensione dei lavori disposta dalla committenza", di talché la scadenza del termine utile per l'ultimazione delle opere costituisce la scadenza dei termini contrattuali inizialmente previsti, secondo quanto letteralmente indicato nell'art. 35, terzo comma, della legge regionale n. 21 del 1985. L'utilizzo del plurale "termini contrattuali" starebbe a significare l'intendimento del legislatore di



includere nel computo del termine utile, al fine del conseguimento del premio incentivante, tutti i tempi convenuti per la completa realizzazione dell'opera, "inclusi quelli stabiliti per eventuali perizie di variante e suppletive intervenute in corso d'opera agli stessi prezzi del contratto principale e di quelli concordati in seguito alla variante".

Qualsiasi diversa interpretazione sarebbe, ad avviso della ricorrente, oltremodo illogica, perché sarebbe soluzione facile per la committenza accollare all'appaltatore una perizia di variante e suppletiva, alla cui esecuzione peraltro l'appaltatore di opere pubbliche non può sottrarsi nei limiti del c.d. "quinto d'obbligo" di cui all'art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, stabilendo un qualsiasi termine aggiuntivo e così sottrarsi al pagamento del premio.

Il premio incentivante - conclude la ricorrente - può escludersi là dove il termine finale per l'esecuzione delle opere sia slittato per cause di forza maggiore; non quando esso sia, come nella specie, differito "in rapporto ai tempi suppletivi contrattualmente convenuti in conseguenza di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ordinata in corso d'opera con conseguenti sospensioni impartite dall'Ente".



2. - Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1. - E' inammissibile la censura concernente il mancato riconoscimento dell'indennizzo per la sospensione dei lavori.

Al riguardo, la Corte territoriale ha fondato la statuizione negativa su due *rationes decidendi*, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerla:

(a) sul fatto che la Società appaltatrice non avanzò alcuna richiesta di risoluzione del contratto ed anzi sottoscrisse senza riserve, in data 3 aprile 1995, un atto di sottomissione nel quale dichiarava di accettare i nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, rinunciando espressamente ad "ogni genere di compensi extra dei prezzi di contratto e di quelli concordati";

(b) sulla circostanza che, nel corso del giudizio, la medesima Società non aveva allegato né tanto meno dedotto alcuna circostanza idonea a dimostrare la sussistenza dei danni subiti nel periodo di sospensione dei lavori, non potendo a tale lacuna probatoria supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, peraltro genericamente formulata.

Il motivo di ricorso contesta specificamente soltanto la prima *ratio decidendi*: rilevando, per un verso,



che l'art. 30 del Capitolato generale (il quale ricolle-
ga il sorgere del diritto all'indennizzo alla circostan-
za che l'amministrazione si sia opposta alla richiesta
di scioglimento proveniente dall'appaltatore) - presup-
ponendo che la sospensione non sia ascrivibile a colpa
dell'amministrazione nell'adempimento dell'obbligazione
di cooperare per la realizzazione dell'opera nei tempi
concordati - non sarebbe applicabile nella specie, es-
sendo la sospensione stata determinata esclusivamente da
una carenza dell'originaria progettazione, e quindi da
un fatto proprio dell'amministrazione; considerando, per
l'altro verso, inconferente il fatto che l'appaltatore
abbia sottoscritto un atto di sottomissione nel quale
dichiarava di accettare i nuovi lavori previsti nella
variante, rinunciando ad "ogni genere di compensi extra
dei prezzi di contratto e di quelli concordati".

Il motivo, però, non censura affatto la seconda
ratio decidendi, quella fondata sulla assoluta mancanza
di prova e di allegazione del lamentato danno.

Trova pertanto applicazione, per ritenere inammis-
sibile la censura, il principio, costante nella giuri-
sprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. I, 18 settem-
bre 2006, n. 20118; Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 389;
Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13070), secondo cui, qualora
un capo della decisione impugnata si fondi su una plura-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



lità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le *rationes decidendi* rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla singola ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto quest'ultima, quand'anche fondata, non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa.

2.2. - Infondata è la censura relativa al mancato riconoscimento del premio di incentivazione.

L'art. 35, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia) dispone che nei capitolati speciali di appalto «deve essere previsto un premio di incentivazione da corrispondere all'impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti, nella misura massima del 6 per cento dell'importo globale a base d'asta, da corrispondersi nella misura dell'1 per cento per ogni mese di anticipazione o frazione di mese superiore a 15 giorni».

Questa Corte (Sez. I, 6 dicembre 2002, n. 17331; Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4477; Sez. I, 22 giugno 2005, n. 13434) ha già avuto modo di pronunciarsi sulla corretta interpretazione di questa disposizione. Essa, nel



prevedere come obbligatorio il premio di acceleramento, e nel rapportare l'anticipazione meritevole di premio ai termini contrattuali «inizialmente previsti», si riferisce soltanto ad una ultimazione anticipata rispetto al termine inizialmente fissato dal contratto, non ad ulteriori termini eventualmente rivenienti da sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione appaltante.

Una siffatta conclusione trova fondamento non soltanto nella lettera della norma della legge regionale (che non dà alcun rilievo ad eventuali anticipi rispetto a termini nuovi e diversi da quelli iniziali del contratto), ma anche da un punto di vista logico e sistematico: giacché, se è interesse dell'amministrazione fruire dell'opera pubblica prima del momento in cui il contratto d'appalto prevede che essa sia completata, un analogo pubblico interesse può non sussistere in relazione ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, quale che sia la causa del differimento.

Onde la statuizione della Corte territoriale - la quale ha escluso che l'anticipazione del termine dei lavori desse diritto a premio in favore dell'Impresa, giacché il completamento dell'opera era avvenuto in un termine inferiore, non già a quello inizialmente previsto nel contratto di appalto, ma a quello prorogato per



effetto di perizia di variante e suppletiva - è conforme a diritto e sfugge alle critiche mosse dalla ricorrente.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Consorzio, liquidate in euro 3.100, di cui euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 settembre 2007.

Il Consigliere estensore

Alberto Lenti

Il Presidente

Luigi Lauer

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

Il 2 OTT 2007
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi

- 2 OTT. 2007